



**UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA"
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio dell'Unione
n. 21 in data 21/12/2018**

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m. ed i. - Ricognizioni partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze del **Comune di Cesana Torinese**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in seduta **Straordinaria** ed in sessione di **Prima** convocazione il Consiglio dell'Unione.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

-1 BERIA D'ARGENTINA Maurizio	Presente	
-2 MARIN Valter	Presente	
-3 BERTON Monica	Assente	
-4 CAPRA Franco	Presente	
-5 COLOMB Lorenzo	Presente	
-6 DAVERIO Stefano Massimo	Assente	
-7 COLLI Maurizio	Assente	

Totale presenti **4**

Totale assenti **3**

Assiste il Vice Segretario dell'Unione Dott.ssa PRIN ALICE la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BERIA D'ARGENTINA Maurizio assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m. ed i. - Ricognizioni partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che con D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100) pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

✓ le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);

✓ le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- a) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

✓ le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);

✓ le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

Considerato che:

○ ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*

○ ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP: viene definito la condizione di "controllo" come: *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti*

parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;

- ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ritenuto che non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2359 C.C. e la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP, si sono prese in considerazione, ai fini della predisposizione del precedente Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i. approvato e della presente ricognizione annuale le sole partecipazioni dirette;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 2) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;*

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla

tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Atteso che l'Unione Montana " Comuni Olimpici – Via Lattea" - è Ente di nuova istituzione per effetto della LRP 28 settembre 2012 n. 11 "Disposizioni Organiche in Materia di Enti Locali" che ha fissato le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali (obbligatoriamente per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti) con l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" per trasformazione delle Comunità Montane ed ha fissato, altresì, i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione, in ambiti territoriali ottimali.

Quest'Unione Montana ha dovuto affrontare diversi momenti operativi connessi con la nuova istituzione ai sensi dell'art. 4 della LRP 11/2012 e dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 dell'Ente avvenuta in data 6 settembre 2013.

Pertanto non risulta adottato il piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 612 Legge 190/2014 e la presente deliberazione costituisce primo adempimento.

Richiamata la deliberazione dell'Organo Consiliare n. 15 del 6 ottobre 2017 con la quale veniva approvata, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m. ed i. la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" alla data del 23 settembre 2016 nonché il "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.";

Ricordato che dal "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i."; quale si evince che risultano da mantenere le seguenti partecipazioni:

a) Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l.;

e che non sussistono società per le quali sia necessario prevedere aggregazioni anche mediante fusione e che parimenti non sussistono società da porre in liquidazione e non sussistono le condizioni affinché necessiti un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento delle medesime;

Dato atto che la suddetta deliberazione dell'Organo Consiliare appena richiamata costituiva, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del TUSP aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della L 190/2014;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 comma 4 del TUSP, l'eventuale adozione del piano di razionalizzazione comporta l'approvazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo di una relazione sull'attuazione del piano e la sua trasmissione alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

Ritenuto che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del TUSP da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte di Conti;

Verificato che, in base a quanto sopra e visto l'atto di analisi complessivo costituito dall'allegata "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016" per farne parte integrale e sostanziale, non sussiste alcuna motivazione per l'adozione di razionalizzazione delle partecipazioni dirette dell'Ente;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto:

- come prescritto dall'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico del responsabile dell'area Direzione e dell'Area Finanziaria e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- come prescritto dall'art. 239, 1° comma, lettera b) n. 3) "proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni" D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il parere dell'Organo di revisione (prot. n. 4219 del 13 dicembre 2018)

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti

presenti: n. 4

astenuiti: n. /

votanti: n. 4

voti favorevoli: n. 4

voti contrari. n. /

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" alla data del 31 dicembre 2017 come risulta dall'allegata "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016";
3. di confermare le seguenti partecipazioni dirette, da mantenere senza necessità di alcun piano di razionalizzazione, come da motivazioni desumibili nella relazione tecnica:
 - a) Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l.;
4. di dare atto infine che non sussistono società per le quali sia necessario prevedere aggregazioni anche mediante fusione e che parimenti non sussistono società da porre in liquidazione e non sussistono le condizioni affinché necessiti un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento delle medesime;
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di provvedere alla tempestiva trasmissione del presente provvedimento agli Organi competenti (n. 4 voti favorevoli su n. 4 consiglieri presenti e votanti).

Delibera di C.C. n. 21 del **21/12/2018**

**Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m. ed i. -
Ricognizioni partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BERIA D'ARGENTINA Maurizio

IL VICE SEGRETARIO DELL'UNIONE
Firmato digitalmente
PRIN ALICE
